

Assicurazione R.C. per la Circolazione e altri rischi

Natanti a motore

ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Natanti HDI

Documento realizzato il 4 maggio 2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile per la circolazione dei **Natanti a motore** per i danni causati a terzi dalla navigazione o giacenza in acque pubbliche e private, con tariffa fissa nonché gli altri rischi connessi al natante o all'uso dello stesso.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità civile per la circolazione dei natanti a motore

- ✓ Danni causati a terzi derivanti dalla navigazione o giacenza in acqua del natante
- ✓ Danni subiti dai terzi trasportati sul natante
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la navigazione o giacenza in acqua del natante
- ✓ Responsabilità civile per operazioni di alaggio, varo, trasporto e giacenza sulla terraferma
- ✓ Natanti adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede comunque un massimale minimo per sinistro distinto per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e per i danni alle cose.

E' inoltre possibile assicurare in opzione (a pagamento) alcune garanzie aggiuntive: "RV – Rinuncia al diritto di Rivalsa", "DA - Danni a cose ed animali di Terzi, anche trasportati, causati da Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone", "H – Estensione dei limiti di navigazione", "ID – Attività idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano".

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie opzionali (a pagamento)

"Incendio e furto del natante", "Infortuni del conducente".

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità civile per la circolazione dei natanti a motore

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- * il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- * il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di natante in leasing, per i danni a cose
- * il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di natante in leasing, per i danni a cose
- * i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per natante in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- * se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile per la circolazione dei natanti a motore

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) **principalmente** nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida dei natanti;
- ! circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del natante a gare o competizioni sportive.

Per l'elenco completo si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Responsabilità civile per la circolazione dei natanti a motore

- ✓ L'assicurazione copre in tutto il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne Italiane e dei paesi Europei.

Altre garanzie opzionali:

- ✓ incendio e furto: l'assicurazione copre in tutto il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne Italiane e dei paesi Europei;
- ✓ infortuni del conducente: non sono previsti limiti territoriali.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno (o anno più frazione). Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture della R.C. per la circolazione dei natanti a motore e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza. Non è possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo annuale della stessa per risolvere il contratto, sempre che in tale periodo il natante non sia stato coinvolto in sinistri; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata.

Inoltre, è possibile annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del natante. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Esclusivamente se la polizza è stata stipulata mediante tecniche di vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal "Codice del consumo".

Alla scadenza della polizza non c'è obbligo di disdire il contratto in quanto l'intera polizza è stipulata senza tacito rinnovo.